

COMUNE DI MAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Al Responsabile dei servizi finanziari
Al Segretario generale

e, p.c.

Al sig. Sindaco
Al sig. Presidente del Consiglio comunale
Al Sig. Assessore al bilancio

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 10,00, su richiesta del Responsabile del Secondo settore, si è riunito il collegio dei Revisori dei conti costituito da:

- Dott. Antonio TUMMINELLO (Presidente);
- Dott. Cono CALACIURA (Componente);
- Rag. Vincenzo LIGAMBI (Componente),

per esprimere il proprio parere, con contestuale certificazione, sulla “**costituzione del Fondo per il finanziamento per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività**”, per gli anni 2018/2019.

Il Collegio:

- **Esaminata** la documentazione fornita dal Responsabile del Secondo settore, Dott. Alfonso CATALANO;
- **Tenuto conto** del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del secondo settore;
- **Tenuto conto** dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del secondo settore;
- **Presa visione** della documentazione, richiesta via pec, allegata alla suddetta determina;
- **Visto** l'art. 169, comma 3-bis, secondo cui per gli Enti locali il piano della performance e il piano degli obiettivi sono unificati organicamente nel PEG;
- **Verificato** che alla data odierna non sono ancora stati approvati i bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2019;
- **Vista** la deliberazione n. 88/2018/PRSP della Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Sicilia, relativa al rendiconto 2015, con la quale è stato accertato il superamento del parametro relativo alla spesa del personale;
- **Viste** le misure correttive adottate dal Consiglio comunale dell'Ente con la deliberazione n. 22 del 12/06/2018 con la quale si disponeva il taglio di voci di salario accessorio ed altre;
- **Visto** il Rendiconto 2017 con il quale sono state accertate, per le violazioni al codice della strada, entrate riscosse per € 8.545,40 a fronte di accertamenti per € 14.685.60;
- **Visto** il Bilancio di previsione per l'anno 2017 con il quale si prevedevano entrate per sanzioni relative alle violazioni al Codice della strada ammontanti a € 30.000,00;
- **Visto** il Rendiconto 2017 con il quale è stato accertato lo stato di deficitarietà strutturale dell'Ente per il superamento di almeno cinque dei parametri (tra cui la spesa di personale superiore al 39%) previsti;
- **Vista** la deliberazione n. 160/2019/PRSP della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con la quale si evidenziava, relativamente al Rendiconto 2016, il reiterato superamento del parametro relativo alla spesa del Personale già evidenziata con la Deliberazione 88/201/PRSP per il Rendiconto 2015;

- **Visto** il Rendiconto 2017 con il quale è stato accertato il disavanzo di amministrazione di € 2.597.228,72;
- **Visto** l'art. 23, comma 2, del D. Legs. 75/2017 che prevede che dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del Personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- **Visto** il CCDI relativo all'anno 2016, il quale non prevede somme destinate alle risorse variabili per lo stesso anno;
- **Vista** la Relazione illustrativa redatta dall'Ente nella quale si attesta che, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D. Legs. 150/2009 non è stata validata, da parte dell' OIV, la relazione della performance;
- **Visto** l'art. 14, comma 6, del D. Legs. 150/2009 il quale testualmente recita: *"la validazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 4, lett. c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III"*;
- **Constatato** che non risulta pubblicata, sul sito dell'Ente, la relazione sulla performance per gli anni in oggetto;
- **Visto** l'art. 40 del D.Legs. 165/2001 secondo cui *"le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dell'art. 7, comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*;
- **Viste** le deliberazioni nn:
 - 57 del 23/03/2018 (CdC Puglia), 263/2016 (CdC Veneto), 161/2017 (CdC Molise), su richieste di pareri sugli effetti prodotti in caso di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento
 - *"la quota stabile, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa l'anno successivo (come risorsa variabile);*
 - *le risorse variabili (che comprendono anche le somme «riportate a nuovo») restano definitivamente acquisite al bilancio come vere e proprie economie di spesa e non sono più destinabili al trattamento accessorio;*
 - **Considerato**, infine, quanto previsto nell'allegato 4.2. punto 5.2, del D. Legs. 118/2011, la giurisprudenza contabile ha evidenziato che la corretta gestione del Fondo comprende tre fasi obbligatorie e consequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempite correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate:

a) la prima fase consiste nell'individuazione delle risorse in bilancio;

b) la seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del Fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del Dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione dell'Organo di revisione;

c) La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del CCDI annuale che, secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

Pertanto, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le somme relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione) imputandole contabilmente agli esercizi di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e, solamente, nel momento in cui si completa l'iter l'Ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).

Pur in presenza di un atto di costituzione del Fondo, ma senza il bilancio di previsione degli anni 2018/2019, la prima fase non viene rispettata e pertanto non è possibile procedere alla verifica della compatibilità finanziaria e del riscontro del rispetto degli obblighi di coerenza interna ed esterna e degli altri obblighi di natura finanziaria.

La sola quota stabile del Fondo confluirà nell'avanzo vincolato in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. La stessa potrà essere utilizzata nell'anno successivo mentre le risorse variabili restano, invece, definitivamente acquisite, come economie di spesa, al bilancio;

esprime il seguente parere

certifica la correttezza contabile del calcolo delle risorse da appostare nella costituzione del Fondo. Per quanto riguarda la quota stabile delle risorse, l'Ufficio dovrà impegnarsi a iscrivere nei redigendi Bilanci di previsione 2018/2019 tali risorse.

Per quanto riguarda la parte delle risorse variabili, le stesse non dovranno superare l'ammontare previsto per l'anno 2016 e, in ogni caso, resteranno economie di spesa.

Si fa presente, comunque, che la corresponsione dei relativi emolumenti deve essere condizionata al rispetto delle seguenti condizioni (vedi guida operativa dell'ARAN):

- 1) **le risorse** destinate all'incentivazione devono essere previste nei bilanci di previsione 2018/2019 e nel PEG con l'indicazione degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi;
- 2) **le risorse** devono essere rese disponibili solo a consuntivo dopo avere accertato i risultati, verificati e certificati, dai servizi di controllo interno (o attraverso l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione come previsto dall'art. 4 del CCNL 01/07/2009);
- 3) **che l'incidenza** percentuale della spesa di personale sulle spese correnti non superi il 50%;
- 4) **che gli atti** relativi alla contrattazione collettiva siano pubblicizzati sul sito dell'Ente.
- 5) **che l'ipotesi** di C.C.D.I. non sia in contrasto con vincoli imposti dai C.C.N.L. o comportare oneri non previsti (art. 4 del CCNL 01/04/1999);
- 6) **che le risorse**, in mancanza del bilancio di previsione per gli anni 2018/2019, non determinino uno sfioramento del rispetto del patto di stabilità;
- 7) – **individuare** i servizi su cui si vuole intervenire per realizzare i miglioramenti quali-quantitativi.

Infine si invitano gli Organi preposti, a formulare la richiesta sul parere in oggetto (con allegata relativa documentazione) in tempi ragionevoli e, comunque, non oltre il primo trimestre dell'anno di riferimento.

Per tutto quanto sopra esposto il Collegio

esprime parere favorevole

ad una sua eventuale approvazione da parte della Giunta comunale e rilascia la certificazione, di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ex art. 40 del D. Leg.vo 165/2001 come modificato dell'art. 55 del D. Leg.vo 150/2009, subordinandone, comunque, l'erogazione all'approvazione definitiva del Rendiconto 2018.

consiglia

in ogni caso, di erogare i compensi solo ad approvazione definitiva dei Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018/2019, onde verificare che, per gli anni predetti, non si superi l'incidenza percentuale del 50% della spesa del personale sulle spese correnti.

Alle ore 14,30 la seduta viene sciolta previa lettura e approvazione del presente verbale.

Mazzarino, li 24 Luglio 2020

I. Revisori
